

Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 10 luglio 2013

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.s. 5 luglio 2013 - n. 6337

Approvazione delle modalità applicative e delle specifiche tecniche per la presentazione in via telematica da parte dei datori di lavoro delle richieste dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, in attuazione dell'accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2° semestre 2013 sottoscritto da Regione Lombardia e parti sociali il 2 luglio 2013

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA REIMPIEGO E INCLUSIONE LAVORATIVA

Richiamati:

- la legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;
- il d.l. del 29 novembre 2008, n. 185, art. 19, convertito dalla legge del 28 gennaio 2009 n. 2 e successive modificazioni;
- il d.l. del 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7 ter convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni;
- l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
- l'art. 1, commi 254 e 255 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

Richiamati gli accordi che regolano il sistema di interventi di sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga del 2009/12:

- l'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni del 12 febbraio 2009;
- l'intesa dell'8 aprile 2009 in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- la nota del MLPS prot. 17/VII/0023348 del 21 dicembre 2009;
- l'intesa Stato Regioni 2011-2012 del 20 aprile 2011;

Richiamati inoltre:

- l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 novembre 2012 in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013;
- l'accordo quadro sottoscritto il 13 dicembre 2012 tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde con cui si stabiliscono le regole per l'accesso agli ammortizzatori in deroga fino al 30 giugno 2013;
- la convenzione del 21 novembre 2012 sottoscritta tra la Regione Lombardia e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (qui di seguito INPS) ed in particolare l'art. 2 riguardo alla disponibilità dei fondi per il pagamento dei trattamenti in deroga;
- il Patto Politiche Attive del Lavoro sottoscritto il 28 gennaio 2013 tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde;
- il Protocollo d'intesa sottoscritto il 28 gennaio 2013 da Regione Lombardia e Province per l'attuazione dell'accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga anno 2013;

Visto il d.d.s. n. 2640 del 28 marzo 2012 con cui sono state stabiliti gli obblighi di rendicontazione a carico delle aziende delle ore effettivamente utilizzate di CIGD;

Visto l'accordo quadro 2° semestre 2013 sottoscritto il 2 luglio 2013 tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde che definisce i criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia nel periodo che intercorre tra l'1 luglio 13 e il 31 dicembre 13;

Considerato che l'accordo in parola conferma gli obblighi di rendicontazione a carico delle aziende di cui al d.d.s. n. 2640 del 28 marzo 2012 stabilendo altresì nuove modalità di decretazione:

- le rendicontazioni mensili delle ore di sospensione effettivamente utilizzate dovranno essere comunicate, attraverso il sistema informativo, entro il 16 del mese successivo a quello

a cui si riferiscono;

- le decretazioni delle richieste di CIGD saranno effettuate sulla base di dette rendicontazioni ponendo a carico dell'azienda l'onere di verificarne la veridicità e la congruenza con gli SR41 trasmessi all'INPS o con quanto viene trasmesso al medesimo Istituto nel caso in cui l'azienda abbia optato per il pagamento a conguaglio. Tale modalità di decretazione è estesa anche alle domande presentate nel 1° semestre 2013;
- i provvedimenti autorizzativi, nei limiti delle risorse disponibili, sono emessi dalla Regione Lombardia al termine del periodo richiesto; essi conterranno l'autorizzazione all'erogazione delle indennità da parte dell'INPS con un limite corrispondente, per ciascuna richiesta, al monte ore complessivo derivante dalle comunicazioni di cui al punto precedente;
- gli accordi di solidarietà e gli accordi per evento sismico seguiranno le procedure autorizzative previgenti sulla base della domanda presentata e validata;
- le domande relative al 1° semestre 2013 saranno autorizzate al termine dell'istruttoria sulla base delle ore rendicontate mensilmente dalle aziende;
- è responsabilità dell'azienda richiedente verificare l'esatta corrispondenza delle ore dichiarate inserite nella rendicontazione rispetto agli SR41 inviati ad INPS o con quanto viene trasmesso al medesimo Istituto nel caso in cui l'azienda abbia optato per il pagamento a conguaglio;

Rilevato che la mancanza delle rendicontazioni, la loro incompletezza o incongruenza determinano l'impossibilità di procedere ai provvedimenti autorizzativi o la revoca parziale dei provvedimenti già emessi;

Considerata la necessità di attuare quanto previsto dal citato Accordo Quadro 2° semestre 2013, la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro della Formazione, nella seduta del 2 luglio 13, ha approvato le modalità applicative e la modulistica da utilizzare per la presentazione in via telematica da parte dei datori di lavoro, a far data dall'1 luglio 13 delle domande di trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga;

Rilevato che:

- i predetti documenti sono coerenti con quanto previsto nel suddetto Accordo Quadro 2° semestre 2013;
- nel punto 1.9 dell'Allegato 1 dell'Accordo Quadro medesimo le parti rappresentate dai firmatari si impegnano ad utilizzare in forma esclusiva i sistemi informativi, i formati, la modulistica ed ogni altro strumento, protocollo e/o procedura tecnica predisposti dalla Regione, dall'INPS, o da soggetti getti da essi incaricati;

Ritenuto di approvare i documenti sotto indicati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Modalità applicative dell'Accordo Quadro sugli Ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia 2013 del 2 luglio 2013 (Allegato 1);
- Modelli standard accordi sindacali (Allegato 2);
- Informativa riguardante le politiche attive del lavoro (Allegato 3);
- Addendum - evento sismico iniziato il 20 maggio 2012 (Allegato 4);

Ritenuto inoltre di stabilire che:

- i nuovi accordi sindacali dovranno essere sottoscritti - secondo le regole previste dal citato Accordo Quadro 2° semestre 2013 - con decorrenza dall'1 luglio 2013;
- le domande di CIG in deroga riguardanti periodi di cassa con decorrenza dall'1 luglio 2013 devono essere presentate secondo le regole del citato Accordo Quadro 2° semestre 2013 e inserite nel sistema informativo regionale;
- esclusivamente per il mese di luglio 2013, gli accordi sindacali aziendali stipulati entro il 31 luglio 2013 potranno prevedere la richiesta di CIG in deroga con decorrenza antecedente alla data dell'accordo medesimo purché successiva al 30 giugno 2013;

Vista la l.r. 20/08 «Ordinamento della Struttura organizzativa della Dirigenza della X legislatura e della Giunta regionale» e successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi;

DECRETA

1. di approvare i documenti sotto indicati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Modalità applicative dell'Accordo Quadro sugli Ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia 2013 del 2 luglio 13 (Allegato 1);
- Modelli standard accordi sindacali (Allegato 2);
- Informativa riguardante le politiche attive del lavoro (Allegato 3);
- Addendum - evento sismico iniziato il 20 maggio 2012 (Allegato 4);

2. di stabilire che:

- i relativi nuovi accordi sindacali dovranno essere sottoscritti - secondo le regole previste dal citato Accordo Quadro 2° semestre 2013 - con decorrenza non antecedente all'1 luglio 2013;
- le domande di CIG in deroga riguardanti periodi di cassa con decorrenza dall'1 luglio 2013 devono essere presentate secondo le regole del citato Accordo Quadro 2° semestre 2013 e inserite nel sistema informativo regionale;
- esclusivamente per il mese di luglio 2013, gli accordi sindacali aziendali stipulati entro il 31 luglio 2013 potranno prevedere la richiesta di CIG in deroga con decorrenza antecedente alla data dell'accordo medesimo purché successiva al 30 giugno 2013;

3. di stabilire che:

- il datore di lavoro o soggetto da lui delegato deve comunicare, attraverso il sistema informativo entro il 16 del mese successivo a quello a cui si riferiscono, le rendicontazioni mensili delle ore di sospensione effettivamente utilizzate;
- entro il 16 del mese successivo a quello di conclusione del periodo richiesto, il datore di lavoro o soggetto da lui delegato allega, attraverso il sistema informativo, un documento integrativo attestante il totale delle ore effettivamente utilizzate, dichiarando la congruità del dato con quello degli SR 41 trasmessi all'INPS o con quanto viene trasmesso al medesimo Istituto nel caso in cui l'azienda abbia optato per il pagamento a conguaglio;
- la mancanza delle rendicontazioni, la loro incompletezza o incongruenza determinano l'impossibilità di procedere ai provvedimenti autorizzativi o la revoca parziale dei provvedimenti già emessi;
- i provvedimenti autorizzativi compresi quelli riferiti alle domande del 1° semestre 2013 per le quali la Regione non ha ancora decretato saranno emessi secondo le modalità a consuntivo come previsto al punto 1.11 dell'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2° semestre 2013;

4. di dare atto che il presente provvedimento modifica il d.d.s. n. 2640 del 28 marzo 2012;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web della D.g. Istruzione, Formazione e Lavoro all'indirizzo www.lavoro.regione.lombardia.it.

La dirigente della struttura
Paola Angela Antonicelli

— • —

ALLEGATO 1 - MODALITÀ APPLICATIVE DELL'ACCORDO QUADRO SUGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA IN LOMBARDIA 2013 del 2 luglio 2013

**ALLEGATO 1 - MODALITÀ APPLICATIVE DELL'ACCORDO QUADRO SUGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA 2013 del 2 luglio 2013
(di seguito "Accordo Quadro 2° semestre 2013")**

PRECONDIZIONI PER L'ACCESSO ALLA CIG IN DEROGA DA PARTE DI DATORI DI LAVORO CHE RIENTRINO NELLA POSSIBILITÀ DI ACCESSO ALLA CIGS E/O ALLA CIGO

1. Non è ammissibile la richiesta di CIG in deroga da parte di datori di lavoro che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa, nell'ambito delle norme che regolano l'accesso ai relativi trattamenti. La domanda che viene presentata *on line* contiene una dichiarazione specifica che attesta la condizione di cui sopra rilasciata in regime di autocertificazione. L'eventuale riscontro di una condizione non corrispondente alla dichiarazione rilasciata, comporta il diniego dell'autorizzazione all'intervento della CIG in deroga o la revoca dell'autorizzazione rilasciata, oltre all'applicazione di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000, n.445. La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che presenta la domanda di CIG in deroga. In particolare, per quanto riguarda l'intervento della CIGO deve essere verificata la sussistenza effettiva dell'esaurimento totale del numero di settimane richiedibili secondo i criteri e il sistema di calcolo disposto dall'INPS.
2. Il verificarsi, in qualsiasi momento, di condizioni per l'accesso a tali ammortizzatori sociali determina, nel caso di possibilità di accedere alla CIGS, la cessazione del trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato e, nel caso di possibilità di accedere alla CIGO la sospensione del trattamento di CIG in deroga. La sospensione diventa effettiva ogni volta che matura almeno un mese intero di CIGO in corrispondenza dell'inizio di un mese di calendario.

1. Iter procedurale per la concessione della CIG in deroga

1.1. Consultazione sindacale

- 1.1.1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, o i rispettivi organi delle procedure concorsuali, comunicano, con le modalità previste dall'art. 5 della L. 164/75, la necessità di ricorrere alla CIG in deroga esponendo le relative motivazioni. In alternativa, per le aziende artigiane, tale comunicazione è effettuata, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, alle Rappresentanze Sindacali di Bacino (RSB) presenti a livello territoriale. In particolare deve essere dichiarata espressamente la causale ai fini dell'applicazione delle norme di legge e di quanto contenuto nell'Accordo Quadro 2° semestre 2013. Tale indicazione deve essere espressamente richiamata negli accordi sindacali e nella domanda di intervento.
- 1.1.2. La comunicazione di cui sopra attiva una fase di consultazione tra le parti che si conclude entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, con la redazione di un verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge. Le imprese artigiane effettueranno la consultazione sindacale secondo le procedure previste dall'Ente Bilaterale Artigiano di riferimento a livello provinciale. L'accordo sindacale specifico, che deve citare espressamente l'Accordo Quadro 2° semestre 2013 ed includerlo come parte integrante dell'accordo sindacale medesimo, deve essere redatto secondo una delle seguenti opzioni:
 - 1.1.2.1. sulla base di uno dei modelli standard contenuti nell'Allegato 2, e sue successive modifiche, dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013;
 - 1.1.2.2. in forma libera, ma comunque contenente, in modo dettagliato ed esauriente, le informazioni e gli impegni indicati nei modelli standard.
- 1.1.3. Il verbale di accordo sindacale deve dare atto formalmente della conoscenza completa dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013, dei suoi allegati e delle successive modifiche dei predetti documenti. In particolare deve prevedere l'informazione a tutti i lavoratori coinvolti riguardo le opportunità e gli obblighi ad essi riservati attraverso l'Allegato 3.
- 1.1.4. Il verbale di accordo sindacale dovrà contenere le necessarie informazioni relative alle politiche attive concordate tra le parti laddove è previsto l'obbligo di attivazione da parte dei lavoratori. La descrizione dei percorsi dovrà prevedere la declinazione degli obiettivi e delle azioni utili al loro raggiungimento anche al fine della eventuale certificazione delle competenze.
- 1.1.5. Negli accordi sindacali di cui sopra deve essere chiaramente indicato se la modalità di pagamento dell'indennità di CIGD richiesta all'INPS è pagamento diretto da parte dell'INPS ovvero pagamento a conguaglio, ossia anticipato dal datore di

ALLEGATO 1 - MODALITÀ APPLICATIVE DELL'ACCORDO QUADRO SUGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA IN LOMBARDIA 2013 del 2 luglio 2013

lavoro.

- 1.1.6. La decorrenza della sospensione in CIGD, definita dall'accordo, non deve essere antecedente alla data di stipula dell'accordo stesso, fatti salvi i casi di procedure concorsuali limitatamente alla prima richiesta e di copertura di periodi di CIGO/CIGS non antecedenti il 01.01. 2013 per cause non attribuibili alla responsabilità del datore di lavoro o di soggetto da lui delegato.

1.2. Presentazione delle domande di CIG in deroga, ai sensi dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013

- 1.2.1. Tenendo conto di quanto indicato nell'Accordo Quadro 2° semestre 2013, in particolare ai punti 1.6 -Durata complessiva del trattamento, 1.7 - Documentazione da fornire a corredo delle domande, 1.10 - Presentazione della domanda, il datore di lavoro, anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12, presenta, entro il termine massimo di 20 giorni dall'inizio delle sospensioni, la domanda di CIG in deroga alla Regione Lombardia, in quanto competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo, per via telematica inserendola on line nell'apposito Sistema informativo della Regione Lombardia cui si accede dal sito www.lavoro.regione.lombardia.it completa di tutte le informazioni e gli allegati richiesti, secondo quanto indicato al punto 1.7 dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013. La domanda di cui sopra, in attesa dell'entrata in vigore della domanda unificata, deve obbligatoriamente contenere il numero di protocollo della domanda di CIG in deroga inviata telematicamente all'INPS di cui al successivo punto 1.2.2.
- 1.2.2. È necessario che, prima della presentazione della domanda di cui al precedente paragrafo, il datore di lavoro presenti, per via telematica, alla sede INPS territorialmente competente la domanda per ottenere il trattamento di CIG, secondo i termini e le modalità previsti dall'Istituto.
- 1.2.3. Sarà cura della Regione Lombardia comunicare nelle forme opportune la data in cui sarà possibile presentare la domanda unificata.
- 1.2.4. Unitamente alle altre informazioni/dati richieste dalla procedura per accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, i datori di lavoro dovranno dichiarare di applicare integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regolamenta la bilateralità ove esistente, in coerenza con quanto indicato nella circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 15 dicembre 2010.

1.3. Istruttoria delle domande

- 1.3.1. L'istruttoria delle domande relative all'intervento A di cui al punto 1.4 dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013 viene effettuata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l'unità operativa interessata.
- 1.3.2. L'istruttoria delle domande relative all'intervento B di cui al punto 1.4 dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013, viene effettuata dall'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro (di seguito ARIFL).
- 1.3.3. Viene ugualmente effettuata dall'ARIFL l'istruttoria delle domande interprovinciali, riguardanti diverse unità operative del medesimo datore di lavoro ubicate in diverse province della Lombardia, così come l'istruttoria delle domande interregionali, autorizzate direttamente in sede ministeriale, per le quali la Regione, esclusivamente per i lavoratori dipendenti delle unità operative ubicate nel territorio lombardo, assume l'impegno all'inserimento nei percorsi di politica attiva del lavoro.
- 1.3.4. Può essere effettuata dall'ARIFL l'istruttoria di domande relative a situazioni particolari di interesse regionale.
- 1.3.5. L'istruttoria si svolge attraverso l'esame dei dati, informazioni e documenti inseriti nella domanda presentata on line ed ha lo scopo di verificarne la corrispondenza con quanto stabilito nell'Accordo Quadro 2° semestre 2013.
- 1.3.6. Nel corso dell'istruttoria possono essere richiesti al soggetto che ha presentato la domanda, qualora mancanti, le informazioni e documenti richiesti al punto 1.7 dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013 o comunque previsti dalla normativa vigente. L'eventuale richiesta delle integrazioni, che sospende l'istruttoria, è corredata dei termini di adempimento, trascorsi inutilmente i quali è disposto il diniego dell'autorizzazione all'intervento della CIGD.

1.4. Esame di consultazione

- 1.4.1. Nel corso dell'istruttoria si provvede alla convocazione delle Parti per un esame di consultazione nei seguenti casi:
- 1.4.1.1. quando l'Istituzione o l'Ente che effettua l'istruttoria ritenga opportuno verificare la corrispondenza dell'accordo medesimo con quanto previsto nell'Accordo Quadro 2° semestre 2013;
- 1.4.1.2. quando si sia svolta la prevista consultazione a livello aziendale senza il raggiungimento di un accordo; in questo caso vengono convocate le parti coinvolte nella consultazione a livello aziendale; nel caso in cui non si raggiunga un accordo nemmeno in sede di esame di consultazione la domanda non viene validata e l'autorizzazione non

ALLEGATO 1 - MODALITÀ APPLICATIVE DELL'ACCORDO QUADRO SUGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA IN LOMBARDIA 2013 del 2 luglio 2013

viene concessa; nel caso in cui si raggiunga un accordo in sede di esame di consultazione, la decorrenza della CIGD non può comunque essere antecedente la data dell'accordo medesimo. Il datore di lavoro si attiva per richiedere all'Ente istruttore la convocazione;

- 1.4.1.3. quando, a seguito di consultazione regolarmente avviata dal datore di lavoro, si sia verificata, in modo ingiustificato, la mancata presentazione di rappresentanti dei lavoratori; in questo caso vengono convocate, unitamente al datore di lavoro, le OO.SS. di categoria dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello territoriale; nel caso in cui si reiteri, anche in sede di esame di consultazione, la mancata presentazione di rappresentanti dei lavoratori la domanda di CIGD non può essere ammessa. Il datore di lavoro si attiva per richiedere all'Ente istruttore la convocazione;
- 1.4.2. La convocazione e gestione dell'esame di consultazione, che sospende l'istruttoria, è realizzata dall'Istituzione o Ente che effettua l'istruttoria; essa si conclude con la redazione di un verbale acquisito agli atti dell'istruttoria stessa; essa può svolgersi anche nelle modalità di audio e/o video conferenza; in tal caso, ove manchi la disponibilità di firma digitale da parte di tutti i soggetti firmatari del verbale, le firme saranno raccolte nelle diverse sedi di presenza fisica e copie dei documenti firmati saranno reciprocamente trasmessi per via telematica.

1.5. Al fine di individuare opportunità a supporto della gestione di crisi di particolare criticità, nell'ambito dell'istruttoria è possibile il coinvolgimento delle Istituzioni e degli Enti Locali del territorio interessato.

1.6. Autorizzazione dei trattamenti di CIG in deroga

- 1.6.1. Nei limiti delle risorse disponibili la Regione, riscontrati gli esiti dell'istruttoria, emette i provvedimenti autorizzativi e li trasmette all'INPS secondo le modalità concordate con l'Istituto.
- 1.6.2. I provvedimenti autorizzativi sono emessi al termine del periodo richiesto per il totale delle ore di CIGD effettivamente utilizzate risultanti dalle rendicontazioni mensili inserite dal datore di lavoro secondo quanto previsto al punto 1.8.2. dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013.
- 1.6.3. Fanno eccezione a quanto indicato al punto precedente le domande relative ad accordi di solidarietà e quelle presentate ai sensi dell'"Addendum sisma" per le quali i provvedimenti autorizzativi sono emessi, nei limiti delle risorse disponibili, dopo la conclusione positiva dell'istruttoria.
- 1.6.4. Un estratto dei provvedimenti autorizzativi è reso pubblico nelle forme idonee previste dalla legge.
- 1.6.5. Nel caso in cui non siano riscontrati i presupposti per l'autorizzazione la Regione formalizza il diniego che verrà comunicato, unitamente alle relative motivazioni, al datore di lavoro, all'INPS e alla Provincia interessata.

1.7. Monitoraggio

- 1.7.1. Come stabilito dal decreto regionale n. 2640 del 28 marzo 2012 i datori di lavoro dovranno inviare il calendario delle effettive sospensioni dall'attività lavorativa di ciascun lavoratore e il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate da ciascun lavoratore sospeso con le modalità previste dall'allegato A del citato decreto (specifiche tecniche calendario sospensioni in CIGD e rendicontazione).
In mancanza delle comunicazioni di rendicontazione non sarà possibile procedere con i provvedimenti autorizzativi. È responsabilità del datore di lavoro verificare la corrispondenza delle ore dichiarate nel rendiconto mensile rispetto a quelle dichiarate nei modelli INPS SR41.
- 1.7.2. L'incompletezza dei dati di rendicontazione o la loro incongruenza possono determinare la revoca, anche parziale, dei provvedimenti già emessi.

1.8. Iter procedurale per la concessione della indennità di MOBILITÀ in deroga

- 1.8.1. I lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga secondo quanto previsto al punto 2. dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013, dopo aver dichiarato il proprio stato di disoccupazione presso un servizio competente, presentano la domanda di mobilità in deroga alla sede INPS territorialmente competente entro i termini previsti nell'Accordo Quadro 2° semestre 2013.
- 1.8.2. L'INPS accetta il possesso da parte dei soggetti richiedenti dei requisiti individuali previsti dalla normativa vigente e dall'Accordo Quadro 2° semestre 2013 e trasmette alla Regione gli elenchi degli aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga e di coloro che non ne hanno diritto.
- 1.8.3. La Regione emette rispettivamente i provvedimenti di autorizzazione o di diniego e li trasmette all'INPS secondo le modalità concordate con l'Istituto.

ALLEGATO 1 - MODALITÀ APPLICATIVE DELL'ACCORDO QUADRO SUGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA IN LOMBARDIA 2013 del 2 luglio 2013

1.9. Sistemi informativi, format, modulistica

1.9.1. Le parti rappresentate dai firmatari dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013 si impegnano a far utilizzare ai datori di lavoro e ai rappresentanti sindacali, in forma esclusiva, i sistemi informativi, i format, la modulistica ed ogni altro strumento, protocollo e/o procedura tecnica predisposti dalla Regione, dall'INPS, o da soggetti da essi incaricati, ai fini dell'applicazione ottimale di quanto contenuto nell'Accordo Quadro 2° semestre 2013 e nel presente allegato.

1.10. Adeguamento delle modalità applicative di cui al presente allegato

1.10.1. La Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga può apportare al presente allegato tutte quelle modifiche che si rendano utili e necessarie per garantire il funzionamento ottimale delle procedure, senza che ciò comporti una formale sottoscrizione di tali modifiche da parte dei firmatari dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013.

———— • ———

ALLEGATO 2 – MODELLI STANDARD ACCORDI SINDACALI**PUNTO 1.9 ACCORDO QUADRO SUGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA IN LOMBARDIA 2° SEMESTRE 2013
del 2 LUGLIO 2013**

Gli accordi sindacali potranno essere redatti secondo modelli standard o comunque dovranno contenere, in modo dettagliato ed esauriente, le informazioni e gli impegni indicati nei modelli standard

- **ACCORDO SINDACALE STANDARD 2° SEMESTRE 2013**
- **ACCORDO SINDACALE STANDARD 2° SEMESTRE 2013 per LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE IMPIEGATI PRESSO IMPRESE UTILIZZATRICI
*che hanno in corso sospensioni dei propri dipendenti in CIGO / CIGS / CIGD***
- **ACCORDO SINDACALE STANDARD 2° SEMESTRE 2013 - ACCORDO DI SOLIDARIETÀ**

ACCORDO QUADRO 2013_2

ACCORDO SINDACALE STANDARD 2° SEMESTRE 2013
DATORE DI LAVORO DI TIPOLOGIA 1 2

CIGD 2013
ACCORDO SINDACALE STANDARD 2° SEMESTRE 2013
(Accordo Quadro siglato tra Regione Lombardia e Parti sociali il 2 luglio 2013)

COMPILARE IN TUTTE LE PARTI

Attenzione! L'accordo incompleto non consente l'ammissibilità della domanda

Luogo data

Datore di lavoro
 Sede legale: Comune
 Prov. Cap.....
 Sede unità produttiva: Comune
 Prov. Cap..... Via..... n.
 Tel. Fax.....
 esercente l'attività di.....
 CCNL applicato (specificare se settore artigiano)

Dipendenti

Dirigenti n.	Quadri n.
Impiegati n.	Operai n.
Apprendisti n.	Lavoranti a domicilio n.
Soci lavoratori n.	TOTALE n.
Lavoratori assunti con contratto di inserimento n.	Somministrati n.

Sono presenti i signori:

- per il datore di lavoro:
- per l'Associazione di categoria [specificare quale]
- per OO.SS [specificare quale]
- per OO.SS [specificare quale]
- per OO.SS. [specificare quale]
- per RSU/RSA/RSB [cancellare la voce che non interessa]

[Nel caso di procedura prevista dall'Ente bilaterale artigiano]

i quali danno atto:

- di conoscere i contenuti dell'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2° SEMESTRE 2013 del 2 luglio 2013 che considerano parte integrante del presente accordo insieme con i suoi allegati;
- di essere pertanto consapevoli che il trattamento di CIGD autorizzato dalla Regione Lombardia cesserà nel momento in cui il datore di lavoro dovesse avere nuovamente la possibilità di accedere alla CIGO o alla CIGS;

PREMESSO CHE IL DATORE DI LAVORO

Non ha utilizzato, nel periodo che intercorre tra il 1 gennaio 2007 e la data di sottoscrizione del presente accordo, ammortizzatori sociali per i propri dipendenti.

Ha utilizzato, nel periodo sopra citato i seguenti ammortizzatori sociali per i propri dipendenti:

CIGD utilizzata **in data antecedente al 1 gennaio 2009**:

dal al (*ripetere se necessario*);

A partire dal 1 gennaio 2009:

CIGO, N. settimane autorizzate nei 24 mesi antecedenti l'inizio della CIGD previsto nel presente accordo

Data inizio della CIGO..... [*riportare la data esatta della prima autorizzazione ai fini della verifica della possibilità di richiedere ulteriori periodi di CIGO successivamente all'inizio della CIGD previsto nel presente accordo*].

CIGS, *causale* dal al (*ripetere se necessario*);

Periodo di sospensione previsto dall'art.19 comma 1 lett. da a) a c) del dl 185/2008, convertito in legge 2/2009 e integrato dall'art.7 ter della l.33/2009 dal..... al

CIGD, *causale* dal al (*ripetere se necessario*);

CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ dal al.....

ALTRO [*specificare*] dal al

Ha la possibilità di utilizzo, a partire dal, di un periodo di CIGO secondo quanto specificamente indicato nell'Allegato 1 dell'Accordo Quadro 2° SEMESTRE 2013.

IL DATORE DI LAVORO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO DICHIARA ALTRESI' CHE

- applica integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regolamenta la bilateralità ove esistente, in coerenza con quanto indicato nella circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 15 dicembre 2010;
- non ha alcuna delle possibilità di utilizzo di CIGO o CIGS previste dalla legislazione ordinaria;
- attuerà una sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro con l'intervento della CIGD, per i seguenti motivi:

Se Datore di lavoro di Tipologia 1

- Crisi di mercato
- Riorganizzazione/ristrutturazione aziendale
- Mancanza di lavoro, commesse o di ordini
- Altri eventi improvvisi ed imprevisti (*specificare*)
- Cessazione, anche parziale, dell'attività
- Procedura concorsuale (precisare quale)
 - o Fallimento
 - o Concordato preventivo
 - o Altro (*specificare*)
- Necessità di prevedere, in costanza di intervento della CIGO/CIGS, l'intervento della CIGD per tipologie di lavoratori non aventi diritto alla relativa indennità.

Se Datore di lavoro di Tipologia 2

- CASO I
 - o esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS con necessità di completare gli interventi di risanamento della situazione aziendale che ha causato il ricorso al precedente intervento della CIGS, senza prevedibili richieste ulteriori di CIGS;
 - o necessità di completare un periodo di CIGD CASO I iniziato il
- CASO II
 - o esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS con necessità di attuare un piano di risanamento della situazione aziendale che comporti l'accesso ad un ulteriore periodo di CIGS per crisi dopo l'interruzione prevista dall'art. 1, comma 5 della L. 223/91;
 - o necessità di completare un periodo di CIGD CASO II iniziato il

¹ Specificare nella causale se l'intervento si riferisce ai soli lavoratori apprendisti o a domicilio in presenza di intervento della CIGO/CIGS per gli altri lavoratori

CASO III

- cessazione di attività dopo un periodo di CIGS di 12 mesi per cessazione;
- completamento di un periodo di CIGD per procedura concorsuale o cessazione iniziato il

Necessità di prevedere, in costanza di intervento della CIGO/CIGS, l'intervento della CIGD per tipologie di lavoratori non aventi diritto alla relativa indennità.

[Per entrambe le tipologie: descrizione della situazione che è all'origine della richiesta di CIGD]

.....
.....
.....

- Previsione di ripresa dell'attività per tutti i lavoratori, senza esuberi
- Previsione di ripresa dell'attività per una parte dei lavoratori, con esuberi parziali
- Previsione totale di esuberi

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONCORDA CHE

Quanto premesso è parte integrante del presente accordo.

Non è possibile, alla data odierna, accedere all'intervento della CIGO o della CIGS.

Non ci sono le condizioni per accedere al periodo di sospensione di cui all'art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92

Non ci sono le possibilità di ricorrere ad un contratto di solidarietà difensivo nell'ambito delle norme vigenti.

Pertanto al fine di superare la situazione di difficoltà come sopra descritta il datore di lavoro richiederà l'intervento della CIGD con la causale indicata in premessa e con le seguenti modalità:

- **NUMERO MASSIMO LAVORATORI IN CIGD:**
- **PERIODO:** data inizio data scadenza
- **NUMERO COMPLESSIVO DELLE ORE DI CIGD DA RICHIEDERE**

Il periodo richiesto non può eccedere i limiti massimi stabiliti al punto 1.6 dell'accordo quadro

Il datore di lavoro

- chiederà all'INPS il pagamento diretto dell'indennità ai lavoratori
 - chiederà all'INPS il pagamento a conguaglio, anticipando il trattamento secondo le modalità sotto indicate
[esplicitare in modo dettagliato eventuali note aggiuntive]
-
.....

[esplicitare in modo dettagliato la prevista modalità della sospensione o riduzione dell'attività nel periodo di riferimento, con particolare riferimento all'eventuale rotazione del personale in CIGD o alle motivazioni che la impediscono]

.....
.....

[Nel caso siano previsti ESUBERI]:

Si concorda altresì sul seguente PIANO DI GESTIONE DEGLI ESUBERI:

[descrivere sinteticamente o allegare]

.....
.....

Sarà cura del datore di lavoro comunicare a tutti i lavoratori per i quali richiede la CIGD le opportunità e gli obblighi relativi alla frequenza di percorsi di politiche attive del lavoro, secondo la modalità indicata nell'Allegato 3 dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013, contenente l'indicazione specifica dell'intervento di CIGD richiesto e della relativa causale nonché l'indicazione del percorso di formazione/riqualificazione o di ricollocazione concordato tra le parti contenuta nella sezione che segue che verrà consegnata in copia.

Sezione da completare obbligatoriamente e da **consegnare in copia ai lavoratori unitamente alla comunicazione di cui al punto precedente**

Politiche attive

I firmatari concordano che i lavoratori sospesi parteciperanno al percorso

- di formazione/riqualificazione professionale
- di ricollocazione

di seguito sinteticamente descritto:

- obiettivo dell'intervento:
-
- tipologia e descrizione dei percorsi:
-
- lavoratori coinvolti:
- durata dell'intervento:
-
- eventuale certificazione delle competenze
- eventuali indicazioni logistico-organizzative
- previsione di eventuali risorse economiche aziendali e/o paritetiche sociali:
.....

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il datore di lavoro

Per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori

Per l'Ass.ne di categoria dei datori di lavoro

Eventuali allegati alla domanda on line

- piano di gestione degli esuberi
- piano di realizzazione del percorso di formazione/riqualificazione
- piano di realizzazione del percorso di ricollocazione.

ACCORDO QUADRO 2013_2

LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

CIGD 2° semestre 2013

ACCORDO SINDACALE STANDARD per
LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

IMPIEGATI PRESSO IMPRESE UTILIZZATRICI

che hanno in corso sospensioni dei propri dipendenti in CIGO / CIGS / CIGD
(*Accordo Quadro siglato tra Regione Lombardia e Parti sociali il 2 luglio 2013*)*COMPILARE IN TUTTE LE PARTI**Attenzione! L'accordo incompleto non consente l'ammissibilità della domanda*

NEL CASO IN CUI L'INTERVENTO DELLA CIGD DA RICHIEDERE RIGUARDI LAVORATORI DI DIVERSE APL IMPIEGATI PRESSO LA MEDESIMA AZIENDA UTILIZZATRICE PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTO UN UNICO ACCORDO SINDACALE CON LA PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANTI DI CIASCUNA APL INTERESSATA

Luogo....., data.....

APL

Sede legale: Comune Prov. Cap.

Filiale operativa: Comune Prov. Cap.

Via n. Tel. Fax

[replicare se l'accordo riguarda diverse APL]

Azienda utilizzatrice:

Sede legale: Comune

Prov. Cap.

Sede unità produttiva: Comune

Prov. Cap. Via..... n.

Tel. Fax.....

esercente l'attività di..... CCNL applicato..... (*specificare se settore artigiano*)**Dipendenti azienda utilizzatrice**

Dirigenti n.

Quadri n.

Impiegati n.

Operai n.

Apprendisti n.

Lavoranti a domicilio n.

Soci lavoratori n.

TOTALE n.

Lavoratori assunti con contratto di inserimento n.

Sommministrati n.

Sono presenti i signori:

per l'APL / le APL:

per O.S.

per O.S.

per O.S.

i quali danno atto:

- di conoscere i contenuti dell'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2° SEMESTRE 2013 del 2 luglio che considerano parte integrante del presente accordo insieme con i suoi allegati;

PREMESSO CHE

I'Impresa Utilizzatrice di Tipologia 1 2

ha stipulato accordo sindacale per richiesta di CIGO/CIGS, causale

ha stipulato accordo sindacale per richiesta di CIGD 2° SEMESTRE 2013.

prevedendo² nell'accordo medesimo la possibilità di richiedere la CIGD per n. lavoratori con contratto di somministrazione dipendenti dell'APL / delle APL

(allegare copia dell'accordo)

(in alternativa, se non è stato stipulato accordo per la CIGO/CIGS¹)

ha presentato domanda per intervento della CIGO/CIGS in data.....;

L'APL applica integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regolamenta la bilateralità ove esistente, in coerenza con quanto indicato nella circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 15 dicembre 2011.

L'APL ha attualmente in forza un numero pari a unità lavorative con contratto di somministrazione a tempo determinato/indeterminato [cancellare la voce che non interessa] presso l'Impresa utilizzatrice con missioni di durata pari o superiore al periodo di CIGD richiesto per ciascun lavoratore.

[replicare se l'accordo riguarda più APL]

SI CONCORDA

- 1) di ricorrere alle sospensioni con intervento della CIGD per n.... lavoratori somministrati [se l'accordo riguarda più APL dettagliare il numero di lavoratori sospesi per ciascuna APL], con le stesse modalità previste nell'accordo/domanda di cui sopra, o con quelle di seguito indicate:

(esplicitare in modo dettagliato):
.....

- 2) La richiesta decorre dal fino al [l'intervento effettivo della CIGD non potrà avere durata superiore alla durata della missione e comunque all'intervento in corso nell'azienda utilizzatrice].

Il periodo richiesto non può eccedere i limiti massimi stabiliti al punto 1.6 dell'accordo quadro

Il datore di lavoro

chiederà all'INPS il pagamento diretto dell'indennità ai lavoratori

chiederà all'INPS il pagamento a conguaglio, anticipando il trattamento secondo le modalità sotto indicate

[esplicitare in modo dettagliato eventuali note aggiuntive]

.....
Sarà cura del datore di lavoro comunicare a tutti i lavoratori per i quali richiede la CIGD le opportunità e gli obblighi relativi alla frequenza di percorsi di politiche attive del lavoro, secondo la modalità indicata nell'Allegato 3 dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013, contenente l'indicazione specifica dell'intervento di CIGD richiesto e della relativa causale nonché l'indicazione del percorso di formazione/riconfigurazione o di ricollocazione concordato tra le parti contenuta nella sezione che segue che verrà consegnata in copia.

² Nel caso in cui l'accordo stipulato presso l'Azienda utilizzatrice per l'accesso alla CIGO/CIGS/CIGD non richiami esplicitamente la sospensione dei lavoratori con contratto di somministrazione, ovvero nel caso di mancanza di tale accordo, è necessario che al presente accordo sia allegata una dichiarazione dell'azienda utilizzatrice che attesti l'avvenuta richiesta di intervento della CIGO o della CIGS ed il coinvolgimento nelle sospensioni dei lavoratori con contratto di somministrazione dipendenti dall'APL contraente.

Sezione da completare obbligatoriamente e da **consegnare in copia ai lavoratori unitamente alla comunicazione di cui al punto precedente**

Politiche attive

I firmatari concordano che i lavoratori sospesi parteciperanno al percorso

- di formazione/riqualificazione professionale
 di ricollocazione

di seguito sinteticamente descritto.

- obiettivo dell'intervento:
- tipologia e descrizione dei percorsi:
- lavoratori coinvolti:
- durata dell'intervento:
- eventuale certificazione delle competenze:
- previsione di **eventuali** risorse economiche aziendali e/o paritetiche sociali:
- **eventuali** indicazioni logistico-organizzative:

[replicare nel caso siano previsti percorsi diversi destinati a diversi lavoratori]

per l'APL

[eventualmente replicare]

Per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori

[eventualmente replicare]



ACCORDO QUADRO 2013_2	ACCORDO SINDACALE STANDARD DI SOLIDARIETÀ 2° SEMESTRE 2013
-----------------------	--

CIGD 2013**ACCORDO SINDACALE STANDARD 2° SEMESTRE 2013**

(Accordo Quadro siglato tra Regione Lombardia e Parti sociali il 2 luglio 2013)

COMPILARE IN TUTTE LE PARTI**Attenzione! L'accordo incompleto non consente l'ammissibilità della domanda**

Luogo data

Datore di lavoro
Sede legale: Comune
Prov. Cap.....
Sede unità produttiva: Comune
Prov. Cap..... Via..... n.
Tel. Fax.....
esercente l'attività di.....
CCNL applicato (specificare se settore artigiano)

Dipendenti

Dirigenti n.	Quadri n.
Impiegati n.	Operai n.
Apprendisti n.	Lavoranti a domicilio n.
Soci lavoratori n.	TOTALE n.
Lavoratori assunti con contratto di inserimento n.	Somministrati n.

Sono presenti i signori:

- per il datore di lavoro:
- per l'Associazione di categoria [specificare quale]
- per OO.SS [specificare quale]
 - per OO.SS [specificare quale]
 - per OO.SS. [specificare quale]
 - per RSU/RSA/RSB [cancellare la voce che non interessa]

[Nel caso di procedura prevista dall'Ente bilaterale artigiano]

i quali danno atto:

- di conoscere i contenuti dell'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2° SEMESTRE 2013 del 2 luglio che considerano parte integrante del presente accordo insieme con i suoi allegati;
- di essere pertanto consapevoli che il trattamento di CIGD autorizzato dalla Regione Lombardia cesserà nel momento in cui il datore di lavoro dovesse avere nuovamente la possibilità di accedere alla CIGO;

PREMESSO CHE IL DATORE DI LAVORO

Non ha utilizzato, nel periodo che intercorre tra il 1 gennaio 2007 e la data di sottoscrizione del presente accordo, ammortizzatori sociali per i propri dipendenti.

Ha utilizzato, nel periodo sopra citato i seguenti ammortizzatori sociali per i propri dipendenti:

CIGD utilizzata **in data antecedente al 1 gennaio 2009**:

dal al (*ripetere se necessario*);

A partire dal 1 gennaio 2009:

CIGO, N. settimane autorizzate nei 24 mesi antecedenti l'inizio della CIGD previsto nel presente accordo

Data inizio della CIGO..... [*riportare la data esatta della prima autorizzazione ai fini della verifica della possibilità di richiedere ulteriori periodi di CIGO successivamente all'inizio della CIGD previsto nel presente accordo*].

Periodo di sospensione previsto dall'art.19 comma 1 lett. da a) a c) del dl 185/2008, convertito in legge 2/2009 e integrato dall'art.7 ter della l.33/2009 dal..... al

CIGD,³ *causale* dal al (*ripetere se necessario*);

CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ dal al

ALTRO [*specificare*] dal al

Ha la possibilità di utilizzo, a partire dal, di un periodo di CIGO secondo quanto specificamente indicato nell'Allegato 1 dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013.

IL DATORE DI LAVORO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO DICHIARA ALTRESI' CHE

- applica integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regolamenta la bilateralità ove esistente, in coerenza con quanto indicato nella circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 15 dicembre 2010;
- non ha alcuna possibilità di utilizzare la CIGO;
- attuerà una sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro con l'intervento della CIGD per i seguenti motivi:
 - crisi di mercato
 - mancanza di lavoro, commesse o di ordini
 - altri eventi improvvisi ed imprevisti (*specificare*)
 - cessazione, anche parziale, dell'attività
 - riorganizzazione/ristrutturazione aziendale

[*Per entrambe le tipologie: descrizione della situazione che è all'origine della richiesta di CIGD*]

.....

.....

.....

Previsione di ripresa dell'attività per tutti i lavoratori, senza esuberi.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONCORDA CHE

Quanto premesso è parte integrante del presente accordo.

Non è possibile, alla data odierna, accedere all'intervento della CIGO.

Non ci sono le condizioni per accedere al periodo di sospensione di cui all'art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92

Non ci sono le possibilità di ricorrere ad un contratto di solidarietà difensivo nell'ambito delle norme vigenti.

Pertanto al fine di superare la situazione di difficoltà come sopra descritta il datore di lavoro richiederà l'intervento della CIGD con la causale indicata in premessa e con le seguenti modalità:

- la riduzione di orario di lavoro compensata con la CIGD non potrà essere superiore al 60% dell'orario ordinario di lavoro;
- le ore lavorate da ogni singolo lavoratore saranno corrispondenti alle ore medie previste più o meno il 20%;
- le modalità della rotazione, tenuto conto delle esigenze organizzative e produttive, dovranno favorire la possibilità di partecipazione a percorsi di formazione e riacqualificazione;

3 Specificare nella causale se l'intervento si riferisce ai soli lavoratori apprendisti o a domicilio in presenza di intervento della CIGO/CIGS per gli altri lavoratori

- in parallelo all'intervento della CIGD e per un periodo di 3 mesi successivi all'intervento medesimo non saranno effettuati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, salvo non opposizione del lavoratore interessato
- **NUMERO MASSIMO LAVORATORI IN CIGD:**
- **PERIODO:** data inizio data scadenza
- **NUMERO COMPLESSIVO DELLE ORE DI CIGD DA RICHIEDERE**

Il periodo richiesto non può eccedere i limiti massimi stabiliti al punto 1.6 dell'accordo quadro

Il datore di lavoro

chiederà all'INPS il pagamento diretto dell'indennità ai lavoratori

chiederà all'INPS il pagamento a conguaglio, anticipando il trattamento secondo le modalità sotto indicate

[esplicitare in modo dettagliato eventuali note aggiuntive]

[esplicitare in modo dettagliato la prevista modalità della sospensione o riduzione dell'attività nel periodo di riferimento, con particolare riferimento all'eventuale rotazione del personale in CIGD o alle motivazioni che la impediscono]

Sarà cura del datore di lavoro comunicare a tutti i lavoratori per i quali richiede la CIGD le opportunità e gli obblighi relativi alla frequenza di percorsi di politiche attive del lavoro, secondo la modalità indicata nell'Allegato 3 dell'Accordo Quadro 2° SEMESTRE 2013, contenente l'indicazione specifica dell'intervento di CIGD richiesto e della relativa causale nonché l'indicazione del percorso di formazione/riqualificazione o di ricollocazione concordato tra le parti contenuta nella sezione che segue che verrà consegnata in copia.

Sezione da completare obbligatoriamente e da **consegnare in copia ai lavoratori unitamente alla comunicazione di cui al punto precedente**

Politiche attive

I firmatari concordano che i lavoratori sospesi parteciperanno al percorso

- di formazione/riqualificazione professionale
 di ricollocazione

di seguito sinteticamente descritto:

- obiettivo dell'intervento:
.....
- tipologia e descrizione dei percorsi:
.....
- lavoratori coinvolti:
- durata dell'intervento:

- eventuale certificazione delle competenze
- eventuali indicazioni logistico-organizzative
- previsione di eventuali risorse economiche aziendali e/o paritetiche sociali:
.....

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il datore di lavoro

Per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori

Per l'Ass.ne di categoria dei datori di lavoro

Eventuali allegati alla domanda on line

- piano di gestione degli esuberi
 piano di realizzazione del percorso di formazione/riqualificazione
 piano di realizzazione del percorso di ricollocazione.

— • —



ALLEGATO 3

- Copia per il lavoratore
 Copia per il datore di lavoro

Comunicazione da consegnare compilata in tutte le sue parti, a cura del datore di lavoro, a tutti i lavoratori nel momento in cui vengono sospesi in CIGD.

Datore di lavoro _____
Sede unità produttiva: Comune _____
Prov. _____ Cap. _____ Via _____ n. _____
Tel. _____ Fax _____

DIRITTI/DOVERI DEI LAVORATORI PER L'ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2013**Informativa sui servizi di formazione, riqualificazione, percorsi di reinserimento lavorativo o altri percorsi di politiche attive del lavoro per i lavoratori inseriti in una richiesta di Cassa Integrazione Guadagni in deroga**

Gent. Sig.ra / Egr. Sig.

Nome* _____ Cognome* _____

C.F.* _____ nato il* _____

a* _____ Prov* _____ Stato* _____

cittadinanza* _____ sesso* M F [* campi obbligatori]

telefono _____ e-mail _____

La Regione Lombardia e le Parti sociali lombarde hanno definito con l'Accordo Quadro regionale i criteri per l'accesso agli Ammortizzatori Sociali in Deroga per il secondo semestre del 2013.

L'accordo prevede l'obbligo per il lavoratore in CIG in deroga con causali di cessazione attività, procedura concorsuale e per il lavoratore che si appresta a fruire dell'ultimo periodo di CIG in deroga senza possibilità di rinnovo, di attivare, entro 20 giorni dalla propria sospensione, politiche attive del lavoro finalizzate alla formazione/riqualificazione o, comunque, nel caso di eccedenze di personale, al reinserimento occupazionale.

In tal caso dovrà presentarsi munito della presente comunicazione, presso l'Ente indicato nel Box politiche attive. Nel caso in cui l'accordo non abbia indicato un Ente specifico, dovrà presentarsi presso un operatore pubblico o privato accreditato a Regione Lombardia, [elenco disponibile sul sito www.dote.regione.lombardia.it o telefonando al numero verde 800 318 318].

E' facoltà per i lavoratori per i quali non è previsto obbligo, qualora lo desiderino, attivare i percorsi di politiche attive messi a disposizione da Regione Lombardia.

ALLEGATO 3

- Copia per il lavoratore
 Copia per il datore di lavoro

Comunicazione da consegnare compilata in tutte le sue parti, a cura del datore di lavoro, al lavoratore per il quale è previsto l'obbligo di attivazione entro il giorno di decorrenza della sua sospensione.

Nome* _____ Cognome* _____

Il suo nominativo è inserito tra quelli per i quali è stato richiesto l'accesso alla CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI in deroga dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa Secondo quanto previsto dall'accordo quadro regionale sopra citato e seguendo le indicazioni qui allegate che sono contenute nell'accordo stipulato con i rappresentanti sindacali e/o le organizzazioni sindacali territoriali, Lei è tenuto ad attivare un percorso di politiche attive come sotto indicato:

- CAUSALE CESSAZIONE ANCHE PARZIALE
 CAUSALE PROCEDURA CONCORSUALE

Percorso di ricollocazione

- ALTRE CAUSALI per le quali sono previsti esuberi (barrare una sola voce)

Percorso di ricollocazione

Percorso di riqualificazione

- ALTRE CAUSALI (diverse da quelle precedenti) a completamento dell'ULTIMO PERIODO DI CIGD senza possibilità di rinnovo

Percorso di riqualificazione

A tale scopo dovrà presentarsi, **entro 20 giorni a partire dal (*)...** e munito della presente comunicazione, presso l'Ente indicato. Nel caso in cui l'accordo non abbia indicato un Ente specifico, dovrà presentarsi presso un operatore pubblico o privato accreditato a Regione Lombardia, [elenco disponibile sul sito www.dote.regione.lombardia.it o telefonando al numero verde 800 318 318].

Le comunichiamo inoltre che, ai sensi delle leggi vigenti, nel caso di rifiuto di una proposta di riqualificazione professionale, ovvero, nei casi previsti, di una proposta di lavoro congruo o di un percorso di ricollocazione è prevista la decadenza dal trattamento di sostegno al reddito.

Luogo e data

_____ Firma del datore di lavoro _____

Firma del lavoratore per ricevuta _____

ALLEGARE COPIA DELLA SEZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE AZIENDALE RIGUARDANTE LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.

La presente informativa **NON deve essere trasmessa a Regione Lombardia: una copia deve essere consegnata al lavoratore ed una copia, controfirmata per ricevuta dal lavoratore, rimanere in possesso del datore di lavoro (a disposizione per eventuali controlli)**

(*) Per i lavoratori che iniziano la CIGD nel periodo 1 luglio – 20 agosto 2013 l'obbligo deve essere assolto entro il 1 ottobre 2013.

**ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L'ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN
LOMBARDIA – SECONDO SEMESTRE 2013
[di seguito AQ ASD 2° SEMESTRE 2013]
ADDENDUM – EVENTO SISMICO INIZIATO IL 20 MAGGIO 2012**

PREMESSO

Che in data 02.07.2013 la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde, in sede di Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, hanno sottoscritto l'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia per il 2° semestre 2013

RILEVATA

In seguito al sisma iniziato il 20 maggio 2012 che ha colpito una vasta zona compresa tra le regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, la necessità di attivare tempestivamente azioni per affiancare le imprese e i lavoratori colpiti, attraverso tutti gli strumenti a disposizione

SI STABILISCE QUANTO SEGUE ad integrazione dell'AQ ASD 2° SEMESTRE 2013

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente addendum all'AQ ASD 2° SEMESTRE 2013 si applica esclusivamente alle seguenti unità produttive:

- 1.1. unità produttive aventi sede nei territori dei comuni della provincia di Mantova interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché in quelli ulteriori indicati nell'art. 67 septies Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134¹.
- 1.2. Unità produttive aventi sede in Lombardia per le quali siano dimostrate forme di dipendenza dai soggetti di cui al precedente punto 1.1.

2. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI DECORRENZA DELLA CIGD

In deroga a quanto previsto dall'AQ ASD 2° SEMESTRE 2013, per i datori di lavoro titolari delle unità produttive di cui al punto 1 si applicano le seguenti regole:

- 2.1. I datori di lavoro possono presentare richiesta di CIGD con decorrenza dal 01.07.2013 e termine al 31.12.2013 indipendentemente dalla tipologia e dal tipo di intervento;
- 2.2. I soggetti che intendano avanzare richiesta di CIGD con intervento B in seguito alla scadenza di un precedente periodo di CIGS, potranno presentare tale richiesta anche oltre il termine dei 30 giorni previsto al punto 1.4.4.2.4 dell'AQ ASD 2° SEMESTRE 2013.

3. DURATA DEL TRATTAMENTO

¹ Elenco Comuni: Bagnolo S. Vito, Borgoforte, Borgofranco s/Po, Carbonara di Po, Castelbelforte, Castel d'Ario, Castellucchio, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Mantova, Marcaria, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Pomponesco, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Revere, Rodigo, Roncoferraro, Sabbioneta, S. Benedetto Po, S. Giacomo delle Segnate, S. Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Viadana, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio.

- 3.1. In deroga a quanto previsto al punto 1.6 dell'Accordo Quadro la durata complessiva del trattamento potrà essere pari ad un massimo di 1.040 ore pro capite sia per l'intervento A che per l'intervento B.
- 3.2. Tale durata si applica anche in caso di rinnovi di interventi precedenti.
- 3.3. In caso di rinnovo di intervento B non si applica la riduzione del 15% dei lavoratori beneficiari della CIGD.

4. DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE A CORREDO DELLE DOMANDE

In deroga a quanto previsto al punto 1.7 dell'AQ ASD 2013 la documentazione da fornire a corredo delle domande di CIGD è limitata al solo accordo sindacale di cui al successivo punto 6.

5. MONITORAGGIO

I datori di lavoro sono esonerati dagli obblighi previsti al punto 1.8 dell'AQ ASD 2° SEMESTRE 2013.

6. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE

In deroga a quanto previsto al punto 1.9 dell'AQ ASD 2° SEMESTRE 2013, la procedura di consultazione sindacale è quella di seguito definita:

- 6.1. L'accordo sindacale, firmato dalle parti, dà automaticamente atto di aver proceduto alle necessarie comunicazioni con le modalità previste dall'art. 5 della L. 164/75.
- 6.2. Gli accordi sindacali devono essere sottoscritti utilizzando il nuovo modello di accordo standard specifico qui allegato.
- 6.3. Gli accordi sindacali per l'accesso alla CIGD possono essere stipulati anche collettivamente da più imprese afferenti allo stesso comune, territorio circoscritto e/o settore/comparto con l'adesione delle Parti Sociali rispettivamente rappresentative.
- 6.4. La decorrenza della sospensione in CIGD può essere antecedente alla data di stipula dell'accordo stesso, ma comunque non antecedente al 01.07.2013.

7. CORRISPONDENZA TRA INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO E SERVIZI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Gli obblighi di attivazione definiti al punto 3 dell'AQ ASD 2° SEMESTRE 2013 sono sospesi.

Conservano regolare applicazione l'AQ ASD 2° SEMESTRE 2013 e i suoi allegati per quanto non derogato dal presente documento. In particolare i provvedimenti autorizzativi sono emessi, nei limiti delle risorse disponibili, dopo la conclusione positiva dell'istruttoria.

ADDENDUM ACCORDO
QUADRO 2° sem. 2013

Accesso alla CIGD in conseguenza del sisma iniziato il 20.05.2012

DATORE DI LAVORO DI TIPOLOGIA (CLASSIFICAZIONE AQ): 1 2 INTERVENTO: A B CIGD 2° semestre 2013
SISMA iniziato il 20.05.2012 – ACCORDO SINDACALE STANDARD
COMPILARE IN TUTTE LE PARTI

Luogo data

Datore di lavoro

Sede legale: Comune Prov. CAP

Sede unità produttiva: Comune Prov. CAP

Via n.

Tel. Fax.....

esercente l'attività
di.....

CCNL applicato (specificare se settore artigiano)

Dipendenti

Dirigenti n.

Quadri n.

Impiegati n.

Operai n.

Apprendisti n.

Lavoranti a domicilio n.

Soci lavoratori n.

TOTALE n.

Lavoratori assunti con contratto di inserimento n.

Somministrati n.

[nel caso in cui l'accordo sia di tipo collettivo secondo quanto previsto al punto 6.3 dell'addendum può essere allegato un elenco dei datori di lavoro interessati con l'indicazione dei dati richiesti nelle sezioni precedenti]

Sono presenti i signori:

- per il datore di lavoro/i datori di lavoro:

- per l'Associazione / le Associazioni di categoria [specificare quale]

- per OO.SS [specificare quale]

- per OO.SS [specificare quale]

- per OO.SS [specificare quale]

per RSU/RSA/RSB [cancellare la voce che non interessa]

[Nel caso di procedura prevista dall'Ente bilaterale artigiano]

.....
i quali danno atto:

- di conoscere i contenuti dell'Addendum all'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2° semestre 2013 che considerano parte integrante del presente accordo insieme con i suoi allegati;
- di essere pertanto consapevoli che il trattamento di CIGD autorizzato dalla Regione Lombardia cesserà nel momento in cui il datore di lavoro dovesse avere nuovamente la possibilità di accedere alla CIGO o alla CIGS;

IL DATORE DI LAVORO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO DICHIARA CHE

- applica integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regolamenta la bilateralità ove esistente, in coerenza con quanto indicato nella circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 15 dicembre 2010;
- non ha alcuna possibilità di utilizzo di CIGO o CIGS previste dalla legislazione ordinaria;
- attuerà una sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro con l'intervento della CIGD, secondo quanto previsto dall'addendum, per i seguenti motivi:

- L'Unità produttiva ha sede in uno dei Comuni definiti nell'Addendum citato.
- L'Unità produttiva presenta elementi di dipendenza con il/i seguenti datori di lavoro titolare di unità produttiva di cui al punto precedente
- [specificare quale/i datore/i di lavoro e quali elementi di dipendenza]
-
.....

[Eventuale descrizione specifica della situazione che è all'origine della richiesta di CIGD]

.....
.....

SI CONCORDA

al fine di superare la situazione di difficoltà come sopra descritta di ricorrere alla CIGD

- con la seguente causale: [una sola scelta] Crisi aziendale conseguente il sisma iniziato il 20.05.2012
 - Riorganizzazione aziendale/Ristrutturazione
 - Cessazione parziale/totale
 - Procedura concorsuale
- con le seguenti modalità:
 - **NUMERO MASSIMO LAVORATORI IN CIGD:**
 - **PERIODO:** data inizio data scadenza
 - **N. ORE COMPESSIVE DI CIGD PREVISTE:**

Il periodo richiesto non può eccedere il limite massimo del 31.12.2013

Il datore di lavoro richiederà all'INPS la seguente modalità di pagamento dell'indennità:

- pagamento a conguaglio con anticipo del datore di lavoro
- Pagamento diretto da parte dell'INPS ai lavoratori.



Letto, confermato e sottoscritto

Per il datore di lavoro

Per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori

Per l'Ass.ne di categoria dei datori di lavoro

Eventuale allegato alla domanda on line piano di realizzazione del percorso di formazione/riqualificazione o di ricollocazione SI NO